

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1054

DEL 19/03/2013

Oggetto: **P.O.R. Sardegna 2000-2006 - Misura 4.9/E - "Investimenti nelle aziende agricole"- Comparto ovicaprino - Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico della ditta S.S. Agricola Cualbu Salvatore (P.I. 02747840920).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il Bando per l'ammissione ai finanziamenti previsti dalla Misura 4.9/E del P.O.R. Sardegna 2000-2006, annualità 2006;
- PREMESSO** che con determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Basso Campidano e del Sarrabus n° 707/2009 del 12/03/2009, notificata il 05/06/2009, è stato concesso alla ditta S.S. Agricola Cualbu Salvatore un finanziamento a valere sulla misura in oggetto. Alla Ditta è stato assegnato un termine di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti, con scadenza al 05/06/2010;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1054

DEL 19/03/2013

PREMESSO che, con provvedimento n° 707/A del 06/11/2009, è stata disposta a favore della Ditta l'erogazione di una somma pari all'80% del contributo concesso, a titolo di anticipazione;

PREMESSO che il 25/05/2010 la Ditta ha richiesto una proroga di mesi tre per la conclusione delle opere. Con nota del 04/06/2010 l'ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta la concessione della proroga richiesta, con scadenza del termine al 05/09/2010;

PREMESSO che in data 02/09/2010 la Ditta ha richiesto un'ulteriore proroga di tre mesi per l'esecuzione dei lavori. Con nota prot. n° 12072 del 09/09/2010 l'Ufficio istruttore ha comunicato alla Ditta il diniego della proroga, poichè ai sensi del Bando la stessa può essere concessa una sola volta;

PREMESSO che, con nota del 11/11/2010, la Ditta ha richiesto l'accertamento finale delle opere realizzate;

PREMESSO che dall'accertamento finale è risultata una spesa certificata notevolmente inferiore al contributo concesso e, pertanto, l'anticipazione erogata alla Ditta era superiore al contributo liquidabile;

PREMESSO che con determinazione di liquidazione finale del contributo n. 2821/2012 del 14/06/2012, trasmessa alla Ditta a mezzo di raccomandata a/r, con nota n. 34753 del 28/06/2012, è stata disposta la restituzione della somma indebitamente percepita, maggiorata dei relativi interessi legali, e il pagamento della penale per il ritardo di 2 mesi nella realizzazione degli interventi. La suddetta raccomandata è stata restituita ad ARGEA per compiuta giacenza presso l'ente Poste Italiane S.p.A;

PREMESSO che con nota consegnata a mano in data 22/08/2012 la Ditta ha comunicato la mancata notifica della determinazione di liquidazione finale e ha chiesto dei chiarimenti in merito al conteggio degli interessi e alle modalità di restituzione

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1054

DEL 19/03/2013

della somma indebitamente percepita. La determinazione è stata consegnata alla Ditta in tale occasione;

PREMESSO che con nota prot. n° 48575 del 10/09/2012 la Ditta è stata informata sulle modalità di restituzione della somma e sul conteggio degli interessi;

PREMESSO che, in data 21/09/2012, la Ditta ha presentato ricorso gerarchico a mezzo del quale chiede che venga rimodulato il calcolo degli interessi applicati alla differenza tra l'anticipazione erogata e l'anticipazione effettivamente spettante. Secondo la Ditta, gli interessi devono essere calcolati fino alla data della richiesta dell'accertamento finale (11/11/2010), e non fino alla data del certificato di regolare esecuzione (29/02/2012). Infatti, la Ditta sostiene che il ritardo nell'emissione del certificato di regolare esecuzione era dovuto alla richiesta, da parte dell'Ufficio istruttore, di documenti integrativi (Certificato DURC aggiornato e Autorizzazione edilizia inerente la realizzazione della recinzione perimetrale) non necessari per l'espletamento della pratica. Inoltre la Ditta ricorrente chiede che le spese generali vengano calcolate sull'importo totale dei lavori eseguiti e accertati e non solo sulle spese documentate e ammesse a finanziamento. Infatti, la Ditta sostiene che nel bando *"non risulta specificato chiaramente che gli importi di spese varie sono riferite agli importi documentati, ma vengono riferite all'importo dei lavori eseguiti"*;

VISTA la nota prot. n° 7369 del 05/02/2013, a mezzo della quale il Servizio Territoriale riferisce che: 1) In data 20/01/2012 la S.S. Agricola Cualbu Salvatore ha prodotto brevi manu la fattura n° 1 del 20/01/2012 emessa dal direttore dei lavori e utile alla chiusura del procedimento dell'accertamento finale; 2) la documentazione integrativa (DURC e dichiarazione per recinzione perimetrale e non autorizzazione edilizia) è stata richiesta verbalmente successivamente alla data del verbale di accertamento finale (29/02/2012), al fine di regolarizzare dal punto di vista amministrativo il procedimento.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1054

DEL 19/03/2013

Pertanto, detta integrazione documentale non ha influito sul calcolo degli interessi e/o della penale;

VISTA la nota dell'Area di Coordinamento Istruttorie n° 1 5694 del 05/12/2008, la quale indica le modalità di calcolo degli interessi nel caso di *“liquidazione finale senza saldo e recupero dell'anticipazione indebita, degli interessi e della penale”*, e specifica che gli interessi legali da corrispondere sulla differenza tra l'anticipazione pagata e l'anticipazione effettivamente spettante decorrono dalla data dell'ordinativo di pagamento dell'anticipazione sino a quella del verbale di accertamento finale e del certificato di regolare esecuzione; inoltre, specifica che la differenza tra l'anticipazione erogata e l'importo del contributo liquidabile deve essere restituita maggiorata dagli interessi legali maturati sullo stesso importo dalla data del verbale di accertamento sino all'effettiva restituzione;

VERIFICATO che l'Ufficio istruttore ha correttamente calcolato gli interessi dovuti dalla Ditta secondo le disposizioni sopra richiamate;

VISTO il bando di riferimento il quale, al paragrafo 9 *“Spese ammissibili”*, dispone che *“le spese generali relative agli interventi finanziati saranno riconosciute fino alla concorrenza del 12% del costo totale degli investimenti materiali realizzati”*;

RITENUTO per quanto sopra che le spese generali debbano essere riconosciute solo in relazione agli interventi ammessi a finanziamento, i cui costi siano stati idoneamente documentati, e non sulla totalità delle opere realizzate ancorchè accertate;

RITENUTE non congrue le richieste formulate dalla Ditta in sede di ricorso gerarchico;

VISTO il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n.1290 del 25/02/2013;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1054

DEL 19/03/2013

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta S.S. Agricola Cualbu Salvatore (P.I. 02747840920);
- ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato